

(N. 962)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1950 (V. Stampato N. 1039)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 MARZO 1950

Concessione di anticipazioni del Tesoro alla gestione mutui
per il personale delle Ferrovie dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare anticipazioni alla Gestione dei mutui al personale delle Ferrovie dello Stato, per la concessione di prestiti quinquennali alle condizioni vigenti per i prestiti accordati con le disponibilità del « Fondo garanzia cessioni » per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, entro il limite massimo di lire cinquanta milioni (50.000.000) per esercizio finanziario a decorrere da quello 1949-50 e limitatamente ad un quinquennio, all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno,

vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.

Art. 2.

Ai prestiti quinquennali che saranno concessi con le anticipazioni di cui all'articolo 1, si applica lo stesso saggio di interesse dei prestiti che saranno concessi con le disponibilità del « Fondo garanzia cessioni ».

Art. 3.

Le somme che alla fine di ogni esercizio finanziario risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui all'articolo 1, saranno ammortizzate in cinque annualità costanti, com-

prensive di capitale ed interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio della entrata da istituirsi, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interessi.

L'ammortamento avrà inizio dal 1° luglio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito entro il mese di luglio.

Art. 4.

Le anticipazioni di cui all'articolo 1 saranno stanziare in apposito capitolo della categoria « movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versate a richiesta dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato al conto corrente fruttifero che l'Amministrazione medesima tiene con il Tesoro.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge viene fatto fronte con parte delle maggiori entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-1950.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge, comprese quelle da apportare agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.